per grazia di Dio



CALIANDRO

e della Sede Apostolica

ARCIVESCOVO DI BRINDISI - OSTUNI

Prot. n. 48/13 D.G. 1

L'atto canonico con il quale viene ammesso un fedele agli Ordini Sacri costituisce una delicata responsabilità del Vescovo Diocesano,

- pertanto, in questa chiamata ufficiale, fatta a nome della Chiesa, sulla base di una certezza morale fondata su argomenti positivi circa l'idoneità del candidato (can. 1052 § 1 del C.D.C.), l'Arcivescovo può avvalersi del parere di Consigli e persone adatte;
- ² tenuto conto degli orientamenti e delle indicazioni presenti nella "Lettera Circolare" della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (con Allegati), datata 10 novembre 1997 prot. N. 589/97 (cf. EV/16:1322-1338);
- considerato che i candidati al Diaconato e al Presbiterato dell'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni attuano i propri cammini formativi nel Pontificio Seminario Regionale Pugliese Pio XI, che è "Seminario Maggiore" per tutte le Diocesi della Puglia, o in altri Seminari Maggiori debitamente istituiti, i cui Superiori, dopo apposito discernimento, effettuano regolari "scrutini" e rilasciano i relativi "Nulla Osta" o attestati di idoneità;

per quanto riguarda l'ammissione canonica di candidati distintamente al Diaconato e al Presbiterato,

DISPONGO

che nella Chiesa particolare di Brindisi-Ostuni si proceda come segue:

- 1. Una volta acquisito il "Nulla Osta" del Rettore del Seminario Maggiore dove il candidato ha svolto il suo itinerario formativo, l'Arcivescovo, prima di ammetterlo all'Ordine Sacro del Diaconato e poi del Presbiterato, ascolta il parere di un'apposita "Commissione per gli Ordini Sacri".
- 2. La Commissione è uno strumento ecclesiale attraverso il quale l'Arcivescovo:
 - a) acquisisce ulteriori elementi utili per il suo discernimento sui Candidati agli Ordini sacri
 - b) tende a verificare se la valutazione espressa dai Superiori dei Seminari Maggiori trova preziosa convalida nella comunità cristiana
 - c) coinvolge l'intera comunità cristiana nella riflessione, alla luce della fede e con criteri evangelici, sulla vita e sull'esperienza di ogni Candidato, in vista di una maggiore conoscenza complessiva
- 3. La Commissione si riunisce su convocazione dell'Arcivescovo ed è composta da:
 - a) il Vicario generale e i Vicari episcopali, vista la natura del loro ufficio;
 - b) il Rettore del Seminario Diocesano;
 - c) il Segretario del Collegio dei Consultori.
- 4. Ogni riunione della Commissione è convocata *ad hoc* per lo "scrutinio" dei Candidati all'Ordine Sacro del Diaconato o del Presbiterato.

- 5. Nella riunione della Commissione il Vescovo diocesano rende edotti i componenti delle relazioni ricevute dal Rettore del Seminario e di altre significative informazioni ricevute, come per esempio le relazioni dei Parroci delle Parrocchie dove i Candidati hanno svolto il tirocinio pastorale o il ministero diaconale.
- 6. Il giudizio circa l'idoneità di un candidato a ricevere il Diaconato transeunte per il Presbiterato, deve includere quello sulla sua idoneità al ministero sacerdotale. Qualora, dunque, sussista dubbio prudente (ossia fondato su fatti obiettivi, debitamente analizzati) circa la sua idoneità al sacerdozio, il candidato a ricevere il Diaconato non potrà essere ammesso.
 - Il giudizio dello scrutinio in vista del Diaconato, di conseguenza, è da intendersi come molto decisivo e, se positivo, potrà essere cambiato nello scrutinio successivo solo in presenza di nuovi e gravi motivi.
- 7. La discussione si conclude con un "voto", che deve essere segreto, in cui si risponde al quesito se si raccomanda o meno all'Arcivescovo l'accoglimento della domanda fatta dal Candidato di essere ammesso al rispettivo rito liturgico.
- 8. Il parere della Commissione (per il quale vale il can. 127 § 2 del C.D.C.) è registrato nella cartella personale del candidato, con esplicita indicazione del risultato del "voto".
- 9. Compete all'Arcivescovo, o a chi sia stato da lui espressamente delegato, informare il Candidato circa la decisione presa.
- 10. Le riunioni della Commissione sono per loro natura riservate.
- 11. La decisione deve essere espressa in forma di atto ufficiale (cf. can. 1034 § 1 del C.D.C.), fatto con congruo anticipo rispetto alla data di Ordinazione.
- 12. Non si permetta che la famiglia o la comunità parrocchiale dei candidati diano per scontata la loro futura ordinazione, prima che sia avvenuta l'ammissione da parte dell'autorità competente, e meno ancora che si pubblichino date o si facciano preparativi per la celebrazione dell'ordinazione o della "prima messa". Questi atteggiamenti possono costituire una forma di pressione psicologica, da evitare in ogni caso.
- 13. È compito del Cancelliere Arcivescovile richiedere e raccogliere i documenti richiesti dalla disciplina ecclesiastica, perché siano conservati nella cartella personale del Candidato custodita nell'archivio personale dell'Arcivescovo.

Possa il Padrone delle messe chiamare e mandare molti e buoni operai nella sua messe e questi rispondere sempre con generosità grata e responsabile.

Brindisi, 21 aprile 2013, IV Domenica di Pasqua, 50° della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

Polaenico CALIANDRO

Cancelliere Arcivescovile